Iniziativa popolare federale «Per una telefonia mobile compatibile con la salute e a basso consumo energetico»

Pubblicata nel Foglio federale il 15 ottobre 2019. I cittadinie le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, articolo 68 segg., che

la Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 118 cpv. 2 lett. d²[La Confederazione] Emana prescrizioni su:

- d. la protezione dalle radiazioni non ionizzanti; in merito alle radiazioni prodotte dalla telefonia mobile o alle radiazioni a microonde, la legge disciplina quanto segue:
- 1. i valori limite dell'impianto di 4–6 volt per metro iscritti nell'ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti non possono essere aumentati, nemmeno a seguito di nuove procedure di misurazione,
- 2. la fornitura di telefonia mobile e Internet deve essere distinta tra fornitura per l'esterno e quella per l'interno; la prestazione e di conseguenza anche il consumo di elettricità delle antenne di telefonia mobile e delle reti locali senza filo è da ridurre affinché le emissioni non attraversino più l'attenuazione degli edifici; all'interno degli edifici i dati non sono trasmessi via onde elettromagnetiche ma attraverso fibre ottiche o cavi coassiali,
- 3. in relazione alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti, la legge si attiene esplicitamente ai diritti fondamentali quali la protezione della propria abitazione, il diritto all'integrità fisica e psichica e la libertà di movimento, secondo gli articoli 13 capoverso 1 e 10 capoverso 2,
- 4. la legge disciplina anche le fonti private di radiazione ad alta frequenza all'interno degli edifici, al fine di evitare che le onde elettromagnetiche passino in locali vicini,
- 5. la Confederazione, tramite gli istituti di formazione e il sistema sanitario, informa in modo esaustivo la popolazione sui rischi per la salute dovuti alle radiazioni non ionizzanti, sulle possibili misure di protezione e sui sintomi di elettrosensibilità,
- la Confederazione rileva ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1 dati concernenti le radiazioni non ionizzanti e il quadro clinico di elettrosensibilità; questi dati devono essere significativi riguardo alla sintomatologia individuale,
- 7. i luoghi in cui sono collocate antenne emittenti non visibili sono contrassegnati e i dati delle antenne sono pubblicati,
- 8. se pianificano nuovi impianti che emettono radiazioni elettromagnetiche o pianificano un aumento della potenza di impianti esistenti, le ditte di telecomunicazione necessitano del consenso scritto degli abitanti residenti nel raggio di 400 metri,
- 9. esperti indipendenti sono autorizzati a misurare senza preavviso le immissioni elettromagnetiche e comparare i loro dati con quelli delle ditte di telecomunicazione; questi dati sono pubblicati in forma sinottica entro una settimana su una piattaforma della Confederazione,
- 10. in tutti i mezzi di trasporto pubblici è disponibile un gruppo di posti a sedere contrassegnati in cui è vietato l'uso di apparecchi elettronici,
- 11. le persone con sintomi di elettrosensibilità hanno accesso gratuitamente a consultori indipendenti,
- 12. i locali negli edifici pubblici, quali scuole dell'infanzia, scuole e istituti di formazione superiore, negli edifici comunali, negli ospedali, nelle case per anziani, per disabili e di cura sono allestiti in modo che non vi siano radiazioni elettromagnetiche.

Articolo 197 n. 12

12. Disposizione transitoria dell'art. 118 cpv. 2 lett. d (Protezione dalle radiazioni non ionizzanti)
L'articolo 118 capoverso 2 lettera d è da attuare entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei
Cantoni. La Confederazione, le ditte di telecomunicazione, gli utilizzatori di apparecchi e i Cantoni partecipano ai
costi occasionati dai cambiamenti perseguiti.